

DECISIONE (UE) 2023/549 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 6 marzo 2023****relativa all'accesso a taluni dati di TARGET e all'utilizzo dei medesimi e che abroga la decisione BCE/2010/9 (BCE/2023/3)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 3.1 e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è attualmente disciplinato dall'indirizzo BCE/2012/27 ⁽¹⁾. A partire dal 20 marzo 2023, TARGET2 sarà sostituito da TARGET, una terza generazione di sistemi di pagamento in euro che offrono regolamento in moneta di banca centrale. TARGET è disciplinato dall'indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale di nuova generazione (TARGET) (BCE/2022/8) ⁽²⁾, e l'indirizzo BCE/2012/27 è abrogato con effetto dal 20 marzo 2023. I sistemi componenti di TARGET costituiscono i successori legali dei corrispondenti sistemi componenti di TARGET2.
- (2) Come nel caso di TARGET2, TARGET è strutturato come una molteplicità di sistemi di regolamento lordo in tempo reale, ciascuno dei quali è una componente gestita da una banca centrale dell'Eurosistema (BC dell'Eurosistema). L'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) armonizza il più possibile le norme per le componenti di TARGET.
- (3) I sistemi componenti di TARGET2 di proprietà delle banche centrali dell'Eurosistema e da esse gestiti sono stati identificati collettivamente come sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) ai fini del regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) ⁽³⁾. Si prevede che i rispettivi sistemi componenti di TARGET, in quanto sistemi di pagamento che sostituiscono tali sistemi componenti di TARGET2, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e debbano rispettare i requisiti di sorveglianza stabiliti in tale regolamento.
- (4) L'articolo 28, paragrafo 1, della parte I dell'allegato I dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) impone taluni obblighi di riservatezza a ciascuna banca centrale (BC) al fine di tenere riservate le informazioni sui pagamenti appartenenti ai partecipanti titolari di conti TARGET presso tale BC.
- (5) L'articolo 28, paragrafo 3, della parte I dell'allegato I dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) consente a ciascuna BC di comunicare informazioni sui pagamenti riguardanti il partecipante acquisite nel corso del funzionamento della componente di TARGET pertinente per determinati scopi.
- (6) Quando l'utilizzo di dati aggregati sui pagamenti TARGET non è sufficiente per consentire alle BC di assicurare l'efficace funzionamento di TARGET, le BC dovrebbero avere accesso ai dati sulle singole operazioni estratti da TARGET dei partecipanti a tutte le componenti di TARGET, compresi i titolari di addressable BIC. L'accesso da parte di tutte le BC a tali dati sulle singole operazioni è necessario anche per lo svolgimento delle funzioni pubbliche dell'Eurosistema in qualità di supervisore di TARGET quando l'utilizzo di dati aggregati sui pagamenti TARGET non è sufficiente. Inoltre, l'accesso da parte di tutte le BC a tali dati sulle singole operazioni è necessario anche per effettuare le analisi a supporto della vigilanza macroprudenziale, della stabilità finanziaria, dell'integrazione finanziaria, delle operazioni di mercato, delle funzioni di risoluzione e politica monetaria e del meccanismo di vigilanza unico, in conformità al principio di separazione.

⁽¹⁾ Indirizzo della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27) (GU L 30, del 30.1.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).

